

Prof. Avv. Fabio Montalcini - Prof. Avv. Camillo Sacchetto

info@pclex.it

Diffamazione e Social Network

2023

Università di Torino - Dipartimento Informatica

Ingiuria (*Reato depenalizzato con d.lgs. 7/2016 - Governo Renzi*) ora sanzionato con i normali mezzi di tutela civilistica dal danno

Elementi:

- Chiunque offende **l'onore** o il **decoro** di una **persona presente**.
- Anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica (email, messaggio, Compresi), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- Pena era aumentata se l'offesa era commessa **in presenza di più persone**. (*da valutare in sede civile*)

Art. 595 c.p. Diffamazione

Chiunque (*fuori dai casi di ingiuria*), **comunicando con più persone** (*anche in tempi diversi – es. passaparola*), offende l'altrui **reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. (*soggetto assente o non in grado di percepire l'offesa*)

[...]

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o **con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (es. Social,...)**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

- **Decoro**: Complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata, corretta.
- **Onore**: elemento personale che costituisce motivo di soddisfazione, di vanto.
- **Reputazione**: Considerazione in cui si è tenuti dagli altri.

Art. 595 c.p. Diffamazione

- **reato a forma libera**, la condotta diffamante risulta perfezionata ***ogniqualevolta venga offesa*** la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone.
- **reato di danno**, per la cui configurabilità, è necessaria la ***realizzazione dell'evento*** inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone. (*competenza territoriale giudice – ove si verifica il danno*)

Art. 21 Cost. – Libertà di Pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

La **Corte di Cassazione (Cass. Civ. 18 ottobre 1984, n. 5259)** ha stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata **rientrante nel diritto di critica e di cronaca**:

- **veridicità** (*non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false*)
- **continenza** (*moderazione*)
- **interesse pubblico** (*utilità/rilevanza* *per la comunità*)

Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

Caso:

“Fortunato chi parla arabo”: questo è il nome della **campagna promozionale lanciata dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (la “Fondazione M.A.E.”)** per cercare di avvicinare la comunità araba alle collezioni del Museo Egizio, attraverso la tecnica del *“due ingressi al prezzo di uno”*.

Si tratta di una campagna promozionale destinata a far discutere, soprattutto perché **non gradita a un esponente politico**, che decide di ricorrere a un mezzo immediato e, allo stesso tempo, incisivo per manifestare il dissenso: la **pubblicazione, sulla propria bacheca Facebook**, di un video che riporta una telefonata polemica con un centralinista del museo, accompagnato dal post *“Al Museo Egizio ingressi gratuiti per gli arabi. E gli italiani? Pagano”* e dalla dicitura, tra due banner a caratteri grandi, *“Condividiamo questa vergogna”* e *“Facciamogli sentire cosa ne pensiamo”*.

Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

Caso:

Dopo aver espresso sul sito e sulla pagina istituzionale del museo **dubbi in merito all'autenticità del video** (peraltro, ripetutamente confermata dall'esponente politico), il 20 gennaio 2018, la **Fondazione M.A.E. presenta un esposto alla Questura di Torino**, sollecitando così le opportune indagini volte all'accertamento di eventuali illeciti penali.

Ottenuta la **conferma della non autenticità del video tramite una perizia tecnica**, la Fondazione M.A.E. conviene in giudizio l'esponente politico avanti al Tribunale di Torino per sentirlo condannare al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e alla rimozione dei contenuti video e testuali offensivi da ogni profilo a lui riconducibile presente su Facebook o su altri social network. Chiede, poi, anche l'emanazione di una congrua penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di perdurante violazione dell'ordine di rimozione e/o di inibitoria, con l'intento di rafforzare l'effettività della condanna.

Tribunale Torino – Sez. civ. – Aprile 2020

Sentenza

Nel **ritenere diffamatoria** (e, quindi, ingiustamente lesiva della reputazione della Fondazione M.A.E. anche sotto il profilo civilistico) la **pubblicazione del post sulla bacheca Facebook da parte dell'esponente politico**, la sentenza in esame ha fatto perfetta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, rilevando:

(i) da un lato, la **non conformità della condotta al requisito della verità**, stanti l'assenza di genuinità del video e l'erronea informazione circa il fatto che la promozione “Fortunato chi parla arabo” fosse finanziata dai contribuenti italiani; e

(ii) dall'altro, il **mancato rispetto del requisito della continenza** per l'utilizzo di espressioni che eccedevano in una **vera e propria aggressione gratuita alla Fondazione M.A.E.**, sproporzionata rispetto all'iniziativa criticata e al suo peso economico.

info@pclex.it